



## GIUNTA REGIONALE

ITER N. **22102/23**

DETERMINAZIONE N. **DPD019/182**

del 11/12/2023

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' AGRARIA

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMI OP

**OGGETTO** Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 8 comma 1 “Individuazione dei prodotti tradizionali. Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173”, DGR n. 507 del 30.08.2023 “Linee di indirizzo per il riconoscimento dei prodotti agricoli tradizionali della Regione Abruzzo”.

**Iscrizione nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali della “Nevola di Ortona—Nevele di Urtone”.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” ed, in particolare, l'art. 8 comma 1 che prevede che, *“per l'individuazione dei “prodotti tradizionali”, le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*;
- il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173”, che prevede in particolare:
  - che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono gli elenchi regionali o provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali;
  - che, per l'individuazione dei prodotti agroalimentari, le stesse Regioni accertano che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, consolidate nel tempo, siano praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni;
  - che, per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali, possa essere riconosciuta la deroga alle normative igienico-sanitarie, allorquando la Regione comunichi gli elementi relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardando le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la necessità di preservare la flora specifica;

- le indicazioni ministeriali di cui alle Circolari n. 10 del 21 dicembre 1999 e n. 2 del 24 gennaio 2000, ai sensi delle quali l'inserimento nell'elenco può avvenire su iniziativa delle Regioni e Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati, una volta che l'Ente regionale o provinciale abbia accertato che il prodotto per il quale si chiede l'inserimento possieda i requisiti di cui al 2° comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 350/1999;

**VISTO**, altresì, l'articolo 12, comma 1 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", che prevede che il Ministro aggiorna ogni anno, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

**DATO ATTO** dell'aggiornamento, anno 2022, dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 2022, che prevede altresì che gli aggiornamenti degli elenchi regionali devono essere comunicati entro il 31 dicembre di ogni anno;

**DATO ATTO** che, con DGR n. 507 del 30.08.2023, sono state emanate le Linee di indirizzo per il riconoscimento dei Prodotti Agricoli Tradizionali della Regione Abruzzo e che nella stessa viene stabilito che, per i nuovi riconoscimenti,

- a) le domande per la richiesta di inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali devono essere trasmesse, a cura dei promotori, a mezzo posta elettronica certificata a: Regione Abruzzo; Dipartimento Agricoltura; Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria PEC: dpd019@pec.regione.abruzzo.it;
- b) Le domande dovranno pervenire entro il 1° ottobre di ogni anno e contenere obbligatoriamente:
  - b1) la scheda identificativa delle caratteristiche del prodotto, redatta in conformità dell'Allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - b2) una relazione storica che provi che le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni; tale relazione potrà essere corredata di allegati quali fotocopie di testi bibliografici (frontespizio e pagine nelle quali viene menzionato il prodotto), opuscoli e altro materiale divulgativo o promozionale, manifesti e volantini di manifestazioni agroalimentari, fiere o sagre, nonché fatture od altri documenti amministrativi che giustificano la produzione;
  - b3) una relazione economica che permetta una valutazione, anche sommaria, della situazione attuale del prodotto;
  - b4) l'eventuale richiesta esplicita di deroga di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 173/98, redatta in conformità all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, il Servizio DPD019 si avvale, a titolo gratuito, delle professionalità interne (ove ritenuto necessario, anche in quiescenza), in primis del Dipartimento Agricoltura, della Regione Abruzzo, per gli aspetti ed i profili non di sua competenza; nei casi di maggiore complessità tecnico-amministrativa dell'istanza da istruire, si potrà procedere avvalendosi dell'istituto della conferenza dei Servizi;

**VISTA** l'istanza prodotta dalla Pro Loco di San Nicola, Ortona (CH) in data 01.04.2023, acquisita al protocollo regionale con n. 0146269/23 del 03/04/2023, inerente la richiesta di inserimento nell'elenco dei PAT della Regione Abruzzo della "Nevola di Ortona-Nevele di Urtone" - Tipologia Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e delle confetture -, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa nazionale su richiamata a supporto della stessa;

**VISTA** la nota prodotta dalla succitata Pro Loco di San Nicola Ortona (CH) in data 06.09.2023, acquisita al protocollo regionale con n. 0364878/23 del 06/09/2023, con la quale reiterando la richiesta avanzata il 01.04.2023, acquisita con prot. 0146269/23 del 03/04/2023, si esplicitava che, in riferimento alle linee guida date con DGR n. 507 del 30.08.2023, la documentazione inviata a supporto dell'istanza di riconoscimento della Nevola di Ortona come PAT della Regione Abruzzo è prodotta in modo conforme alle stesse;

**ESAMINATA** l'istruttoria favorevole condotta dall'Ufficio promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP in data 12 ottobre 2023, con la quale "...All'esito di quanto esaminato gli scriventi, rilevando la completezza delle informazioni fornite, propongono l'iscrizione nell'elenco regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Nevola di Ortona – Nevele di Urtone..."

**VISTA** la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 5;

### **DETERMINA**

Per quanto esposto nelle premesse, che si ritengono integralmente richiamate:

- 1) **DI ISCRIVERE nell'elenco della Regione Abruzzo dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, la "Nevola di Ortona—Nevele di Urtone"** -, tipologia Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e delle confetture- prodotto identificato nella scheda allegato B) alla presente determinazione;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – PQAI IV Ufficio Dirigenziale qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli -, all'indirizzo PEC [saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it) -entro il 31.12.2023, contestualmente all'invio dell'elenco aggiornato anno 2023 dei **Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Abruzzo**, ed alla **Pro Loco San Nicola di Ortona**, ente proponente l'iscrizione, all'indirizzo PEC [proloco\\_sannicola@pec.libero.it](mailto:proloco_sannicola@pec.libero.it) ;
- 3) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito [www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura) .

*Allegati:*

*Allegato A)* Verbale istruttorio DPD019 Ufficio 001, del 12.10.20203

B) scheda prodotto **"Nevola di Ortona — Nevele di Urtone"**

L'Estensore  
Dr. Agr Tommaso Visco  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dr. Agr Tommaso Visco  
*firmato elettronicamente*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Carlo Maggitti  
*firmato digitalmente*